

n. 6007/15

**Tribunale di Venezia**  
**Sezione prima**

Il Giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.5.2016  
nella causa iscritta al n. RG 6007/15, instaurata ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 702 bis c.p.c.

da

s.r.l. con sede in Marghera (Ve) via  
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e  
difesa dall'avv.t.

contro

società con sede in Marghera (Ve) via d  
) in concordato preventivo in persona del liquidatore arch.  
li e del liquidatore giudiziale dott.  
rappresentata e difesa dall'avv.to  
ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Rilevato che, (di seguito per brevità anche solo con  
ricorso nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in  
giudizio la società in liquidazione ora in concordato preventivo (di  
seguito per brevità anche solo Linea), rappresentando che la medesima veniva  
costituita con atto datato 27.12.2013 nel quale veniva conferita l'azienda della

snc) comprendente anche i debiti e crediti della società individuale  
Impianti di (ti) e che, in relazione all'esecuzione da  
parte di quest'ultima di impianti elettrici e speciali a favore della vantava  
un complessivo credito pari ad euro 223.168,16 come da fatture allegate.

La ricorrente evidenziava che seguito di comunicazione da parte del commissario  
giudiziale dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo di in  
liquidazione (c.p. n. 68/2013 decreto 14.4.2014 Tribunale di Venezia), la ricorrente  
comunicava l'importo complessivo del credito vantato pari ad euro 173.523,42 in  
prededuzione ex art.111 l.f. ed euro 49.644,74 in privilegio ex art.2751 bis n.5 ( in



subordine in privilegio per la complessiva somma di euro 223.168,16 oltre interessi di legge maturandi) mentre il commissario giudiziale, nella relazione ex art.172 l.f. depositata il 3.6.2014, ammetteva il credito in via chirografaria senza riconoscere né la prededuzione né il chiesto privilegio.

La ricorrente chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il privilegio ex art.2751 bis n.5 e in via subordinata di accertare e dichiarare la prededucibilità ex art.111 l.f. per la somma di euro 173.523,42 relativa ai cantieri di \_\_\_\_\_ s.p.a..

La ricorrente a sostegno della domanda assumeva che l'\_\_\_\_\_, prima, e a tutt'oggi \_\_\_\_\_ possedevano i requisiti previsti dalla legislazione speciale contenuta nella legge quadro n.443/1985 riportando i dati evincibili dai bilanci e certificati INPS prodotti dai quali risultava la maggior incidenza del valore della manodopera rispetto al valore delle attrezzature e impianti impiegati nel processo produttivo ed evidenziando inoltre come il contratto di lavoro del personale era il contratto del lavoro collettivo per artigiani installatori di impianti e che i contributi dei dipendenti venivano versati all'EBAV, Ente Bialterale Artigiani Veneto.

La ricorrente assumeva inoltre che la gran parte del credito maturato (euro 173.523,42) era relativo alla realizzazione di impianti in esecuzione di contratti di subappalto stipulati ex art.118 dlgs 163/06 e che in tali contratti veniva previsto che il pagamento sarebbe dovuto avvenire direttamente da parte di \_\_\_\_\_ in liquidazione quale affidataria sicché il relativo pagamento risultava funzionale alla procedura consentendo a \_\_\_\_\_ s.r.l. di ottenere il pagamento dalla appaltatrice.

Si costituiva ritualmente \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo rilevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e contestando nel merito la domanda sul rilievo che non possono godere del privilegio artigiano i crediti derivanti da contratti di appalto di opere come nel caso di specie. Contestava inoltre la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge speciale sull'artigianato e contestando nel caso di specie la sussistenza del requisito della "prevalenza" richiesto dall'art.2083 c.c. e la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.

La resistente rilevava inoltre nel caso di specie la non applicabilità dell'art.118 terzo comma codice appalti essendosi sciolto il contratto di appalto pubblico.

Tanto brevemente premesso va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte resistente tenuto conto che la questione nei



termini prospettati non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite, ovvero alla questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e risolvendosi pertanto nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (così da ultimo Cass.civ. n.8175/2012). Sotto il profilo del merito non si comprende l'eccezione tenuto conto che risulta non contestata l'ammissione in sede concordataria del credito vantato dalla ricorrente (e così come dalla stessa quantificato) seppure in chirografo.

Ciò posto va osservato che il privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. può annettersi solo ai "crediti ... per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti", escludendosi, pertanto, quelli derivanti da contratto d'appalto.

Come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato." (cfr. Cass. civ. n.4383/2015).

Ciò posto va osservato come nella presente controversia secondo la stessa allegazione svolta dal ricorrente il credito vantato costituisce il corrispettivo di contratti di appalto e subappalto ex art.118 dlgs 163/06 sicchè, in assenza di diversa allegazione e prova da parte del ricorrente che ne era onerato, risulta superflua l'indagine relativamente alla sussistenza di una mera prestazione di servizi. In assenza di specifica allegazione e prova, a fronte dell'onere posto a carico della ricorrente, nessuna rilevanza può essere attribuita alla generica indicazione in sede di memoria conclusiva secondo la quale "il residuo pari ad euro 49.644,74 è relativo ad altri lavori svolti dalla ricorrente e riconducibili al contratto d'opera" (cfr. pag. 2 memoria cit.)

Va altresì rigettata la domanda, svolta in via subordinata dalla ricorrente, relativa al riconoscimento della prededucibilità in relazione al credito sorto

